
COMUNE DI PONSACCO

PROVINCIA DI PISA

CONSORZIO "STRADA VICINALE DEL PUNTALE"
REGOLAMENTO ATTUATIVO

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO E SCOPI

- Art.1** – Costituzione del Consorzio
- Art.2** – Scopo del Consorzio
- Art.3** – Comprensorio
- Art.4** – Gli Utenti
- Art.5** – Mezzi per provvedere alle spese consorziali
- Art.6** – Criteri per la ripartizione delle spese
- Art.7** – Variazione all'elenco degli Utenti
- Art.8** – Durata del Consorzio
- Art.9** – Sede del Consorzio

ORGANI DEL CONSORZIO

L'ASSEMBLEA

- Art.10** – Organi amministrativi e burocratici del Consorzio
- Art.11** – Composizione dell'Assemblea e compiti
- Art.12** – Convocazione dell'assemblea
- Art.13** – Svolgimento delle sedute e delle votazioni
- Art.14** – Intervento prefettizio per mancati provvedimenti obbligatori

IL COSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Art.15** – Composizione del Consiglio di Amministrazione
- Art.16** – Competenza del Consiglio di Amministrazione
- Art.17** – Convocazione del Consiglio di Amministrazione
- Art.18** – Verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

- Art.19** – Competenza del Presidente
- Art.20** – Sostituzione del Presidente in caso di assenza od impedimento

IL SEGRETARIO

- Art.21** – Competenza del segretario
-

IL REVISORE DEI CONTI

Art.22 – Il revisore dei conti

FINANZA E CONTABILITA'

Art.23 – Esercizio Finanziario

Art.24 – Servizio di riscossione dei contributi e servizio di tesoreria

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.25 – Pubblicazioni delle Deliberazioni

Art.26 – Esecuzione dei provvedimenti delle more dei giudizi nel caso di ricorsi

Art.27 – Estensione delle disposizioni della Legge comunale e provinciale al funzionamento del consorzio

Art.28 – Rinvio alle Norme

CONSORZIO "STRADA VICINALE DEL PUNTALE"

REGOLAMENTO ATTUATIVO

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO E SCOPI

Art.1

Costituzione del Consorzio

Ai sensi dell'art.1 del D.L. Lgt. del 1° settembre 1918, n.1446 a domanda degli interessati, è costituito il Consorzio fra gli utenti della porzione della strada vicinale denominata "Strada vicinale del Puntale", identificata dall'Amministrazione Comunale al numero 4 dell'elenco delle strade vicinali ad uso pubblico aggiornato sino al 1985. Ad oggi la strada vicinale ad uso pubblico è individuata dall'intersezione con il tratto iniziale della Via vicinale di uso pubblico detta della Bagnaia e con la via vicinale di uso pubblico detta di S. Andrea e termina con il margine di confine con le particelle 59 e 60 del foglio di mappa numero 4 di Ponsacco.

Art.2

Scopo del Consorzio

Il consorzio è costituito con lo scopo di provvedere alla sistemazione ed al mantenimento della strada di cui al precedente art.1 mediante la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria, straordinaria ed interventi volti al miglioramento della stessa. Resta convenuto che tutti gli interventi deliberati dall'Assemblea dei frontisti e dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, non dovranno riguardare interventi e/o realizzazione di opere diverse dal mantenimento e la sistemazione del sedime stradale e delle fosse laterali, nonché quanto altro a garantire la fruibilità della strada, l'accesso alle proprietà che non siano in contrasto con le vigenti normative e regolamenti nazionali, regionali e comunali.

Art.3

Comprensorio

Sono compresi nel vincolo consortile tutti i terreni e gli immobili individuati nella planimetria e catastalmente individuati nel piano di ripartizione delle spese entrambi allegati alla domanda di costituzione.

Sono esclusi da questo vincolo i beni demaniali di competenza della Provincia di

Pisa, del consorzio di bonifica o ad essi riconducibili. Tali Enti mantengono i diritti acquisiti per l'espletamento delle loro funzioni e competenze.

I proprietari dei terreni e degli immobili dovranno contribuire economicamente, insieme all'Amministrazione Comunale, per consentire la realizzazione delle citate opere di manutenzione e di sistemazione della strada come meglio specificato all'art.6.

Art.4

Gli Utenti

Ai sensi del Codice Civile, una strada vicinale di uso pubblico è definita una strada privata gravata da servitù di pubblico passaggio, equiparandola ad una strada pubblica.

Gli utenti della strada (di seguito indicati come "utenti" per brevità) sono tutti i cittadini ivi compresi i proprietari dei terreni e dei fabbricati ubicati lungo la stessa strada. Al momento della costituzione del Consorzio dovrà essere istituito il registro degli utenti, all'interno del quale dovranno essere censiti i nominativi di tutti gli utenti ed individuata la relativa quota millesimale per la ripartizione delle spese per la manutenzione della strada.

Non potranno essere collocate barriere e altri dispositivi atti a limitare l'accesso e/o fruibilità della strada.

Art.5

Mezzi per provvedere alle spese Consorziali

Le spese consorziali saranno finanziate nelle seguenti modalità:

1. con i contributi ordinari degli utenti ivi compreso quello del Comune;
2. con i contributi straordinari di cui all'art. 9 del D.L. Lgt. del 1° settembre 1918, n.1446
3. con i contributi di altri Enti.

Art.6

Criteri per la ripartizione delle spese

Le spese consorziali sono ripartite a carico degli utenti in ragione del piano di ripartizione, che ha come scopo di operare in maniera equa tra tutte le proprietà in gioco, in base all'uso effettivo della strada da parte del singolo utente, nonché al valore degli immobili.

Ai sensi della vigente normativa, l'Amministrazione Comunale è chiamata a contribuire con una quota del 20% delle spese che ha sostenuto il Consorzio per la manutenzione della strada e delle fosse laterali.

I parametri da utilizzare nel piano di ripartizione delle spese sono i seguenti:

1. estensione della singola proprietà (intesa come somma di particelle catastali riconducibile ad unica proprietà);
2. percorrenza (in base all'uso da parte degli utenti, trattandosi di strada a "fondo chiuso"); questo è espresso come valore percentuale in ragione alla lunghezza della strada percorsa da ogni utente dall'inizio della strada fino al punto medio della lunghezza della sua proprietà prospiciente la strada);
3. della natura del bene immobile.

In base alla natura e destinazione degli immobili sono individuate le seguenti categorie:

- terreni a canneto, incolti produttivi, seminativo, seminativo arborato, vigneto, busco ceduo e misto;
- resede di fabbricato residenziale.
- fabbricato residenziale;

Alle sopra elencate categorie sono applicati coefficienti moltiplicatori alla superficie catastale:

- valore "1" ai terreni a canneto, incolti produttivi, seminativo, seminativo arborato, vigneto, busco ceduo e misto;
- valore "20" ai resedi dei fabbricati ad uso residenziale (ragione del coefficiente per equità circa il valore degli immobili);
- valore "100" ai fabbricati ad uso residenziale.

I coefficienti sono moltiplicatori della superficie nominale della proprietà espressa in metri quadrati. La superficie nominale delle proprietà è quella risultante dalle visure catastali e, dove non espressa, mediante lettura delle superficie direttamente dalla mappa catastale. La superficie nominale moltiplicata per i coefficienti determina per ogni immobile/particella la superficie virtuale; questa deve essere decurtata della quota attribuita all'Amministrazione Comunale, pari al 20%, a tutela dell'uso pubblico; questo dato è preso come riferimento per la determinazione della quota millesimale ai fini della ripartizione delle spese consortili.

E' comunque stabilito in via forfettaria un contributo annuo minimo di € 50,00 (a presella) per i proprietari dei terreni e di € 150,00 (a fabbricato) per i fabbricati residenziali,

salvo diversa decisione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ratificata in sede di assemblea degli utenti.

L'Amministrazione Comunale è tenuta a corrispondere al Consorzio la quota di competenza, pari al 20% delle spese sostenute dal Consorzio per la manutenzione e sistemazione della strada e delle fosse laterali, ricavabili dal bilancio consuntivo di ogni anno approvato dall'assemblea degli utenti.

Le spese che ciascun utente ha sostenuto per la esecuzione di opere di manutenzione e/o di sistemazione della strada, ancora visibili alla data di costituzione del Consorzio, saranno rimborsate purché siano dimostrabili con idonea documentazione fiscale ed approvate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Le somme rimborsabili si intendono per lavori eseguiti entro il limite massimo di 4 (quattro) anni dalla costituzione del Consorzio.

In via eccezionale, gli utenti rappresentanti il comitato promotore per la costituzione del consorzio hanno diritto al recupero, per l'intera quota detratta la parte di competenza, delle spese inerenti le pratiche di istruttoria presentate all'Amministrazione Comunale per l'approvazione e l'attivazione delle procedure di attivazione del Consorzio stesso. Tali spese dovranno essere ripartite tra tutti gli utenti escludendo l'Amministrazione Comunale. Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione di idonea documentazione fiscale debitamente quietanzata dal tecnico o dai tecnici incaricati.

Dopo l'atto di costituzione del Consorzio, gli utenti non possono intervenire sulla viabilità se non a titolo personale; in ogni caso non hanno diritto ad alcun rimborso fatto salvo il caso di grave ed imminente pericolo per la pubblica incolumità. Gli utenti che si sostituiranno al Consorzio per l'esecuzione dei lavori urgenti ed indifferibili dovranno effettuare solo ed esclusivamente quelle opere ritenute indispensabili a limitare al minimo le fonti di pericolo per la pubblica incolumità. Ai fini dell'ottenimento del rimborso delle suddette spese dovranno comunque produrre idonea documentazione fiscale debitamente quietanzata dalla ditta che ha eseguito i lavori. Qualunque intervento, realizzato a carattere di eccezionalità da uno o più utenti, dovrà essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in via eccezionale per far fronte a situazioni di emergenza, il quale dovrà approvare il relativo preventivo di spesa per il successivo rimborso.

Art.7

Variazioni all'elenco degli Utenti

Alla termine di ogni anno devono essere riportate, sul registro degli utenti, le eventuali variazioni che si sono verificate nel corso dello stesso anno in merito agli utenti stessi e le relative quote di contribuzione; inoltre è fatto obbligo agli utenti di comunicare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio l'eventuale vendita o modifica di proprietà. Il Consiglio di Amministrazione deve approvare le suddette variazioni con apposito atto deliberativo.

Art.8

Durata del Consorzio

Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e potrà decadere solo nei seguenti casi:

1. qualora sia cambiata la classifica da strada vicinale di uso pubblico a comunale;
2. qualora la strada dovesse essere soppressa.

Art.9

Sede del Consorzio

All'atto della costituzione il Consorzio ha sede presso il Comune di Ponsacco; è facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre diversamente, individuando la nuova sede con atto deliberativo dello stesso Consiglio.

ORGANI DEL CONSORZIO

L'ASSEMBLEA

ART.10

Organi amministrativi e burocratici del Consorzio

Sono organi amministrativi del Consorzio:

1. Assemblea degli utenti;
 2. il Consiglio di Amministrazione;
 3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
-

Art.11

Composizione dell'Assemblea e compiti

L'Assemblea è costituita dagli utenti individuati nel registro degli stessi utenti. L'Amministrazione Comunale è rappresentata dal sindaco o suo delegato.

La prima assemblea verrà indetta dall'Amministrazione Comunale, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa.

All'Assemblea spetta di:

1. Provvedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
2. Provvedere alla nomina dei revisori dei conti;
3. Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
4. Approvare gli impegni o vincoli la cui durata risulti superiore ad un anno;
5. Approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria;
6. Approvare i lavori che comportino contributi superiori a quanto stabilito dall'art.7 del D.L. Lgt. del 1° settembre 1918, n.1446; la quale dovrà avvenire con l'assenso unanime;
7. Approvare le modifiche allo statuto, l'elenco degli utenti ed il piano di ripartizione delle spese.

Art.12

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è aperta ai soli utenti.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avvisi scritti da recapitare almeno sette giorni prima della convocazione stessa nei quali sarà indicata la data, il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno nella quale dovrà essere inserito anche gli argomenti inseriti all'ordine del giorno della stessa assemblea.

Nei casi di urgenza il suddetto avviso deve essere recapitato agli interessati almeno due giorni prima della seduta.

L'Assemblea è convocata annualmente per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo; può essere tuttavia convocata straordinariamente dal Consiglio di Amministrazione, quando ne sia stata fatta richiesta allo stesso da almeno 1/3 degli utenti o quando sia richiesta dal Sindaco del Comune sede del Consorzio.

Il numero legale per aprire i lavori dell'Assemblea, in prima convocazione, è quanti-

ficato con gli utenti che rappresentano oltre il 50 per cento delle quote millesimali; in assenza del suddetto numero legale la seduta potrà essere svolta, in seconda convocazione, con la presenza degli utenti che rappresentano il 25 per cento delle quote millesimali, trascorsa un'ora da quella fissata in prima convocazione.

Durante le Assemblee gli atti sono approvati a maggioranza con voto palese espresso con alzata di mano, con la metà più uno dei partecipanti alla seduta (indipendentemente dal possesso delle quote millesimali).

Art.13

Svolgimento delle sedute e delle votazioni.

La prima seduta dell'Assemblea degli utenti del Consorzio sarà presieduta dal Sindaco o suo delegato, mentre le altre saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sono ammesse deleghe a rappresentare altri utenti purché prodotte in forma scritta in misura non superiore a cinque per ogni utente intervenuto all'assemblea. Le deleghe dovranno essere sottoscritte dai deleganti sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le delibere delle assemblee sono adottate a voto palese eccetto quelle riguardanti singole persone che sono approvate con scrutinio segreto convalidato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il rappresentante dell'Amministrazione Comunale, durante le Assemblee, non potrà esprimere alcun voto poiché questo sarà notificato al Presidente del Consiglio di Amministrazione con successiva nota, dopo la verifica della fattibilità dei lavori oggetto di approvazione in termini normativi ed in termini economici che impegnano il bilancio Comunale.

Art.14

Intervento prefettizio per mancati provvedimenti obbligatori

Nel caso l'assemblea non sia in grado di deliberare in merito a provvedimenti obbligatori per il funzionamento del consorzio, gli utenti interessati od il Sindaco, possono chiedere l'intervento del Prefetto; questo invece può avvalersi di tale facoltà anche se non interpellato. In questo caso saranno attivate le procedure indicate dalla vigente normativa, per adottare ed attuare quanto di competenza dello stesso Consorzio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.15

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.15 dello Statuto, ha validità 2 (due) anni.

Nella prima Assemblea degli utenti del Consorzio, presieduta dal Sindaco del Comune, dovrà essere svolta l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dello stesso art.15 dello Statuto, dovrà essere composto da 7 (sette) membri scelti tra i suddetti utenti.

Entro tre mesi dalla scadenza del mandato di cui sopra dovranno svolgersi le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, in apposita assemblea degli utenti convocata con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le votazioni sono valide se presente all'assemblea il numero legale come previsto al precedente art.12 comma 5.

L'assemblea e la Commissione Elettorale sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice-Presidente; la Commissione Elettorale è composta anche da 2 (due) scrutatori ed un segretario verbalizzante nominati tra i partecipanti all'assemblea.

Non possono far parte nella Commissione Elettorale i membri del Consiglio di Amministrazione uscente ad esclusione delle cariche di cui al precedente comma.

Ogni utente può candidarsi indipendentemente dalle quote millesimali possedute alla carica di Consigliere mediante comunicazione scritta da far pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La lista dei candidati alla carica di Consigliere può essere formulata, oltre che nelle modalità di cui al comma precedente, anche durante l'assemblea nelle fasi immediatamente precedenti le elezioni.

Gli utenti possono esprimere le proprie preferenze riportando sulla scheda elettorale il nominativo di 7 (sette) candidati a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Al termine delle operazioni di votazione sarà proceduto allo spoglio delle schede e deliberato il nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà composto da n.7 membri, ai sen-

si dell'art.15 dello Statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente:

- a) convoca entro 15 (quindici) giorni successivi alle elezioni, il nuovo Consiglio di Amministrazione, per la nomina delle nuove cariche, congiuntamente a 3 (tre) candidati non eletti con il numero maggiore di preferenze;
- b) la seduta è presieduta dal Presidente uscente, il quale procederà alla nomina del segretario verbalizzante ed inizia la consultazione dei consiglieri per la nomina delle cariche del Consiglio di Amministrazione: Presidente, Vice Presidente e Segretario;
- c) i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sono chiamati ad esprimere le candidature e le preferenze sui candidati, con voto palese, per la nomina del Presidente, ed a seguire del Vice-Presidente e del Segretario;
- d) a parità di voti riportati, prevale il possesso delle quote millesimali.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

In caso di vacanza di uno o più componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione o per rinuncia dei nuovi Consiglieri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente provvederà alla reintegrazione con gli utenti che nelle ultime elezioni risultino in graduatoria subito dopo gli eletti.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione non può essere nominato se dovesse presentare la vacanza di 2 (due) consiglieri; entro 7 (sette) giorni dalla prima votazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente convoca gli utenti per una nuova elezione dei membri dello stesso Consiglio di Amministrazione, nelle modalità indicate dai commi precedenti. Non potendo essere rispettati i termini sopra indicati, in via eccezionale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente proroga il mandato di ulteriori 6 (sei) mesi allo stesso Consiglio di Amministrazione uscente al fine di ripetere le consultazioni elettorali e nominare il nuovo Consiglio.

Le dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate in forma scritta indirizzate al Presidente con la specificazione delle cause che le avranno motivate. Il Presidente convoca, entro 7 (sette) giorni dalla ricezione delle dimissioni il Consiglio di Amministrazione, compreso il dimissionario per i relativi provvedimenti.

Art.16

Competenza del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione di provvedere:

1. Alla convocazione delle sedute dell'Assemblea;
2. Alla preparazione dei bilanci ed alla tenuta dei libri contabili;
3. All'aggiornamento dell'elenco degli utenti;
4. All'approvazione dei ruoli per la riscossione dei contributi;
5. A deliberare i progetti e l'esecuzione dei lavori che non siano di competenza dell'assemblea;
6. A deliberare in merito alle occupazioni temporanee di cui all'art.14 del D.L. Lgt. del 1° settembre 1918, n.1446;
7. Alle spese di ordinaria amministrazione nei limiti dello stanziamento del bilancio;
8. A deliberare, in via di urgenza, su tutti gli affari amministrativi e questioni giudiziarie che riguardino gli interessi del consorzio, con obbligo di comunicare i provvedimenti relativi alla prima riunione dell'Assemblea per la ratifica.

Art.17

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Per la convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si osservano le norme del Codice Civile per i consigli di amministrazione delle società.

Art.18

Verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione

In ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale della seduta all'interno del quale sono riportati gli argomenti esaminati.

Ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve essere ratificata alla prima assemblea utile.

Gli atti sopra indicati devono essere redatti in forma digitale, debitamente firmati dal Presidente e dal Segretario, per poi essere pubblicati nella sezione dedicata al Consorzio della Strada Vicinale del Puntale dell'Albo Pretorio online del sito di internet del Comune di Ponsacco.

IL PRESIDENTE

Art.19

Competenza del Presidente

Il Presidente:

1. Convoca e presiede le Assemblee degli utenti, il Consiglio di Amministrazione e formula l'ordine del giorno;
2. Dà esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
3. Stipula i contratti con ditte per l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
4. Rappresenta il Consorzio in giudizio e di fronte ai terzi;
5. Firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
6. Vigila sul funzionamento dei servizi consorziali.

Art.20

Sostituzione del Presidente in caso di assenza od impedimento

In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ed in mancanza, dal Consigliere più anziano.

IL SEGRETARIO

Art.21

Competenza del Segretario

Il Segretario partecipa a tutte le riunioni del Consiglio e ne redige i verbali.

Ha il compito di tenere la contabilità del Consorzio, di provvedere al suo normale funzionamento, alla riscossione dei crediti ed al pagamento delle spese.

In assenza, tali compiti spettano al Presidente ed al Vice-Presidente.

IL REVISORE DEI CONTI

Art.22

Il Revisore dei conti

In occasione del rinnovo delle cariche consortili, l'Assemblea degli Utenti elegge un Revisore dei conti, scelto tra professionisti in possesso di adeguata competenza, con l'inca-

rico di vigilare sulla gestione finanziaria del Consorzio, e di relazionare in merito in Assemblée.

La funzione di Revisore è incompatibile con la posizione di Consorziato o Utente.

La Sua carica dura 2 (due) anni e può essere rieletto per una sola volta.

Il Revisore assiste senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

FINANZA E CONTABILITA'

Art.23

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del consorzio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione prima del termine di ogni anno predispone il bilancio preventivo per l'anno successivo ed il bilancio pluriennale, all'interno dei quali dovranno essere indicati gli interventi ed i relativi costi, che vengono proposti all'Assemblea degli utenti per la relativa approvazione con apposito atto deliberativo.

Il bilancio preventivo e quello pluriennale, una volta esecutive le relative delibere di approvazione, devono essere notificate all'Amministrazione Comunale per la relativa approvazione e stanziamento dei necessari fondi nei propri capitoli di bilancio, al fine di contribuire per quanto di competenza.

All'Amministrazione Comunale non può essere imposta la scadenza dei pagamenti prevista per gli utenti, per motivi legati ai termini imposti dalla legge per l'approvazione del bilancio previsionale di ogni anno.

Il Comune di Ponsacco erogherà la quota di competenza al Consorzio successivamente all'approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno. Lo stesso Ente non corrisponderà le eventuali spese inerenti le attività svolte dal Consorzio che non siano lavori di manutenzione del sedime strada e delle fosse a margine della strada.

Art.24

Servizio di riscossione dei contributi e servizio di tesoreria

Il servizio di esazione dei contributi, a mezzo di ruoli, viene effettuato da società di riscossione tributi scelto dal Consiglio di Amministrazione in base al miglior prezzo di mercato, il servizio di cassa è affidato ad un istituto di credito scelto con lo stesso criterio della riscossione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.25

Pubblicazioni delle Deliberazioni

Le deliberazioni ed i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicati sull'Albo pretorio online del Comune per giorni quindici consecutivi naturali.

L'esecutività delle deliberazioni avviene decorso il termine di giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione, salvo diversa decisione dell'Assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione di renderle immediatamente esecutive in caso di interventi urgenti finalizzati ad eliminare possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La convocazione delle Assemblee degli utenti o del Consiglio di Amministrazione non deve essere pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune di Ponsacco.

Art.26

Esecuzione dei Provvedimenti delle more dei giudizi nel caso di ricorsi

Gli eventuali ricorsi, sia contro i provvedimenti del Comune, sia contro quelli del Consorzio, non sospendono, nelle more del giudizio, la esecutività dei medesimi, salvo diversa decisione della competente autorità adita.

Art.27

Estensione delle disposizioni della Legge comunale e provinciale al funzionamento del Consorzio

Per quanto non previsto nel presente regolamento di attuazione dello statuto e nello stesso statuto, si intendono estese, in quanto applicabili al funzionamento del Consorzio, le disposizioni del T.U.E.L., Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Art.28

Rinvio alle Norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni di Legge e del Codice Civile.

8 Bernhard orio
Caraffi S. G. *[Signature]* *[Signature]*
